

INDICE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. SCOPO	4
ART. 2. BASE LEGALE	4
ART. 3. APPLICAZIONE.....	4

B. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

ART. 4. IMPIANTI COMUNALI.....	4
ART. 5. IMPIANTI PRIVATI	5
ART. 6. DIRITTO DI PASSAGGIO SU FONDO DI TERZI	5
ART. 7. IMPIANTI COMUNI.....	5

C. SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

ART. 8. ACQUE DI SCARICO	5
ART. 9. ACQUE LURIDE.....	6
ART. 10. ACQUE METEORICHE.....	7
ART. 11. ACQUE CHIARE.....	7
ART. 12. DIVIETO DI IMMISSIONE.....	8
ART. 13. PRETRATTAMENTO	9

D. ALLACCIAMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PUBBLICA

ART. 14. OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO.....	10
ART. 15. ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO.....	10

E. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

ART. 16. DOMANDA	11
ART. 17. IMMISSIONI PROVVISORIE ACQUE DI SCARICO DI CANTIERI.....	12

F. COLLAUDO DELLE CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

ART. 18. COLLAUDO DELLE CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI	13
---------------------------------------------------------------	----

G. PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI	14
ART. 20. ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO.....	14
ART. 21. CASI PARTICOLARI.....	14
ART. 22. ZONE DI PROTEZIONE.....	15

H. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

ART. 23. OBBLIGO DI MANUTENZIONE	15
ART. 24. MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI.....	15
ART. 25. MANUTENZIONE IMPIANTI	16

I. CONTRIBUTI E TASSE

ART. 26. CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	17
ART. 27. TASSA DI ALLACCIAMENTO	17
ART. 28. TASSA D'USO	17
ART. 29. TASSA PER CANTIERI.....	18
ART. 30. NOTIFICA CONTRIBUTI E TASSE.....	19

K. NORME FINALI

ART. 31. NORME E DIRETTIVE	19
ART. 32. DANNI ALLE OPERE COMUNALI.....	20
ART. 33. ELIMINAZIONE IMPIANTI DIFETTOSI	20
ART. 34. CONTRAVVENZIONI.....	20
ART. 35. NOTIFICA AL CANTONE	20
ART. 36. PROVVEDIMENTI COATTIVI	20
ART. 37. RIMEDI E DIRITTI	20
ART. 38. ENTRATA IN VIGORE	21
ART. 39. ABROGAZIONI E RISERVE	21

A. DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1.
Scopo** Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

**Art. 2.
Base legale** Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

**Art. 3.
Applicazione**

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio

B. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CANALIZZAZIONI

**Art. 4.
Impianti comunali**

1. Il Comune provvede alla costruzione della rete principale delle canalizzazioni, conformemente al Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.
2. Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengono costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati nel Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla legge di espropriazione.

**Art. 5.
Impianti privati**

1. La pianificazione, l'esecuzione e la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi privati incombe al proprietario.
2. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacino d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

**Art. 6.
Diritto di passaggio su
fondo di terzi**

Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, o senza spese eccessive, non possono allacciarsi direttamente alla canalizzazione comunale senza invadere o attraversare i fondi di proprietari confinanti, potranno valersi del diritto di passaggio in base al CCS, art. 691.
Tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, la costruzione, il tracciato, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 7.
Impianti comuni**

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Resta riservato l'art. 59 LALIA.

C. SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO**Art. 8.
Acque di scarico**

1. Sono considerate acque di scarico le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o pulite).

2. Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
3. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.
4. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
5. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
 - acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali
 - acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 9.
Acque luride

1. Le acque luride o di rifiuto, all'interno del sedime privato, devono essere evacuate separatamente dalle acque meteoriche e chiare ed immesse nella canalizzazione pubblica, conformemente alle indicazioni del PGS.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture, se raccolte, vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste. Possono essere eventualmente disperse in superficie.

Art. 10.
Acque meteoriche

1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
E' ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
2. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E' autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare (o per acque miste), con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione.
4. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche in un collettore per sole acque luride.
5. Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee lo permettano.
E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile.
Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride.

Art. 11.
Acque chiare

1. Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare (o pulite) devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti.
E' ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

2. Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente. E' autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
3. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
4. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 12.
Divieto di immissione

1. Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.
2. Le sostanze che non possono essere immesse nella canalizzazione devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell'Autorità cantonale.
3. E' vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze:
 - gas e vapori
 - materie velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
 - sostanze maleodoranti
 - scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili
 - materie che per qualità e quantità possono provocare dei disturbi alle canalizzazioni e all'impianto di depurazione come per es. sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, di macelli e macellerie, tessili, resti di distillazione
 - depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori di oli e grassi, ecc.
 - materie viscosi e fangose quali catrame, calce, fanghi di lavorazione di pietre naturali e artificiali, impianti di betonaggio e lavaggio inerti
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, ecc.
 - liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore ai 300 secondi
 - acidi e basi in concentrazioni dannose.

Art. 13.
Pretrattamento

1. Se necessario, le acque di rifiuto dovranno essere sottoposte, a cura e a spese dell'utente, ad opportuno trattamento di decontaminazione, ricupero termico, ritenzione, neutralizzazione, separazione, disinfezione od altro, per renderle idonee.
2. La composizione delle acque di rifiuto industriali e artigianali o simili, come prescritto dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, deve essere oggetto di analisi.
Il proprietario dello stabilimento dovrà produrre, a richiesta del Municipio, i risultati delle analisi.
Se necessario, queste acque dovranno essere pretrattate all'origine, prima della loro immissione nella canalizzazione pubblica, in un impianto di pretrattamento.
3. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e alle prescrizioni dell'Autorità competente.
E' proibito diluire le acque di rifiuto per raggiungere i limiti di concentrazione prescritti.
La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
 - sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
 - oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
 - veleni
 - acidi o basi
 - alte temperature
 - carico di punta
 - germi patogeni in quantità pericolose
 - radioattività.

D. ALLACCIAMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PUBBLICA

Art. 14. Obbligo di allacciamento

1. Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzetto d'ispezione a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico.
3. L'obbligo di allacciamento esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
4. L'obbligo di allacciamento esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS decide il Dipartimento.
6. L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.
7. Le tubazioni su area pubblica che allacciano le proprietà private alla canalizzazione comunale sono e rimangono di proprietà privata.
Al proprietario incombono tutti gli obblighi di manutenzione.

Art. 15. Esecuzione dell'allacciamento

1. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate gratuitamente dal Comune, sempreché le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Per i fondi non edificati dovrà essere predisposto l'allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

3. Nel caso di realizzazione di nuove canalizzazioni, il Comune può procedere all'esecuzione della condotta di allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le relative spese sono a carico del proprietario.

E. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Art. 16. Domanda

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati nuovi e le modifiche di quelli esistenti dev'essere approvato dal Municipio, nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione.
2. Il progetto deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani:
 - a) piano di situazione 1:500, rilasciato dal geometra revisore, con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, ricettore naturale;
 - b) pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti di dispersione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.).

Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sullo smaltimento delle acque di scarico.

A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere ed il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.);
 - c) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500). con le indicazioni circa il modo in cui vengono smaltiti i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte

- aree verdi;

d) profilo longitudinale (1:100) dei collettori e manufatti;

e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).

3. L'allacciamento ad un collettore consortile dev'essere approvato dal Municipio previo preavviso del Consorzio.
4. Le "Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione" (Dipartimento del Territorio, SPAA) contengono tutte le indicazioni necessarie per una presentazione corretta e completa delle domande di autorizzazione a costruire.

**Art. 17.
Immissioni provvisorie
acque di scarico di
cantieri**

1. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri soggiace a permesso.
2. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta a pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento.
4. Le acque di rifiuto di cantiere (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.
5. Se, durante i lavori, il livello delle acque sotterranee dev'essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere dev'essere liberato da acque provenienti da terreno in pendenza o per infiltrazione, dev'essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere, ecc., è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico

trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.

7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

F. COLLAUDO DELLE CANALIZZAZIONI E DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE DEI FONDI

Art. 18. Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti dev'essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.
2. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova dev'essere eseguita secondo la norma SIA 190.
3. Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.
Con il collaudo dell'opera non viene assunta da parte del Comune o dei suoi dipendenti alcuna responsabilità in relazione alla eventuale difettosa esecuzione delle opere o irregolarità di esercizio.
4. Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite, che verrà allegato al catasto comunale delle canalizzazioni e degli impianti.

G. PRESCRIZIONI TECNICHE

**Art. 19.
Progettazione ed
esecuzione degli
impianti**

Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione ineccepibile dei collettori e dei manufatti sono vincolanti le disposizioni della Norma VSA-ASTEA/APSLI - SN 592000 "Smaltimento delle acque dei fondi - Progettazione ed esecuzione degli impianti".

**Art. 20.
Esecuzione
dell'allacciamento**

1. Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua normalmente nella direzione di deflusso con un angolo di 45° con il relativo pezzo sagomato.

Nei seguenti casi l'allacciamento deve avvenire in un pozzetto esistente o nuovo:

- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua
- in caso di pendenza sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
- in zona di protezione.

Deroghe sono ammesse in casi giustificati.

2. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica avviene di regola al di sopra dell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello del deflusso per tempo secco.
3. Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto d'ispezione.

**Art. 21.
Casi particolari**

1. Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile dev'essere mantenuta una distanza minima di 50 cm, sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la canalizzazione dev'essere posata alla quota inferiore.

Deroghe devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d'igiene di Lugano (LCI).

2. Ove l'allacciamento alla canalizzazione pubblica non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e relativi accorgimenti atti ed evitare un allagamento dei locali.
3. In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

**Art. 22.
Zone di protezione**

1. Nelle zone di protezione (zona S) di captazione d'acqua, le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nella norma SIA 190 per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.
2. In zona II di protezione sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

H. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI**Art. 23.
Obbligo di
manutenzione**

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Le basi per il controllo, la pulizia e la manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque, per garantirne un funzionamento ineccepibile e la conservazione del loro valore sono contenute nella Direttiva VSA-ASTEA "Manutenzione delle canalizzazioni".
3. Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per il loro controllo, manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
4. L'obbligo e gli oneri della manutenzione competono al proprietario.
5. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti.

**Art. 24.
Manutenzione
canalizzazioni**

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. I lavori di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo

alla tenuta stagna e alla resistenza dei materiali.

Art. 25.
Manutenzione impianti

1. a) Le fosse di chiarificazione e biologiche devono essere vuotate secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi. E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.

b) I fanghi evacuati devono essere portati in un'impianto di depurazione centrale.
2. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'Autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.
3. Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (pozzetti decantatori, dissabbiatori, pozzo pompa, ecc.) devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività della azienda, da ditte autorizzate dall'Autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.
4. I pozzetti raccoglitori, i pozzetti decantatori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc. devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che ci si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato.
5. a) Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
b) Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una

permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo dev'essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo.
c) Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere

aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

d) Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

I. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 26. Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dell'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati un contributo di costruzione, conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque (LALIA) e relative norme e decreti esecutivi, nella misura fissata dal Consiglio comunale.

Art. 27. Tassa di allacciamento

1. Per ogni nuovo allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o per l'immissione delle acque in un ricettore naturale (corso d'acqua o falda) è dovuta al Comune una tassa unica variante a seconda del volume del fabbricato (volume SIA), compreso locali sotterranei, e così fissata:
 - per fabbricati fino a 500 m³, tassa di Fr. 200.--
 - per ogni 100 m³ in più o frazione, aumento della tassa di Fr. 10.--, fino ad un massimo di Fr. 400.--.
2. La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 28. Tassa d'uso

1. Per garantire la copertura dei costi di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni comunali, consortili e dell'impianto di depurazione delle acque, compresi adeguati accantonamenti per le manutenzioni straordinarie, il Comune preleva una tassa annua conformemente alla LALIA.
2. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e

piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima ufficiale dei fondi o dei manufatti stessi in ragione dello 0,4‰, ritenuto un minimo di Fr. 50.--.

3. La tassa consiste in un importo variabile da un minimo di Fr. 0.35 ad un massimo di Fr. 1.-- per m³ di acqua consumata, ritenuto un minimo di Fr. 50.--

Essa viene fissata dal Municipio sulla base del preventivo d'esercizio.

4. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatore il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
5. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni, per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
6. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa d'uso sarà dovuta in dodicesimi.
7. La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso. E' fatta eccezione per i casi in cui l'edificio è occupato prima del rilascio del certificato di abitabilità; in questo caso la tassa è esigibile al momento dell'occupazione dello stabile
8. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 29.
Tassa per cantieri

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è

stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.-- ed un massimo di Fr. 300.--.

Art. 30.
Notifica contributi e tasse

1. I contributi e le tasse di cui agli art. 27, 28 e 29 verranno notificati all'interessato mediante rimessa della bolletta di pagamento.
2. Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati al Consiglio di Stato, nel termine di 15 giorni dalla data di notificazione. Gli errori di calcolo o di scrittura e gli eventuali conteggi intermedi sono rettificati direttamente dal Municipio, su richiesta degli interessati.
3. Il versamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica. Se l'importo non è saldato nei 30 giorni successivi alla notifica, dalla fine di questo termine decorre un interesse di mora di tasso uguale a quello fissato annualmente dal Consiglio di Stato.
4. Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.
5. I contributi di costruzione e le tasse di cui agli art. 27, 28 e 29 godono del privilegio d'ipoteca legale sancito dall'art. 836 CCS.
6. In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa d'uso non verrà rifiuta, nemmeno pro-rata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. (Fa stato la situazione al 1° gennaio di ogni anno).

K. NORME FINALI

Art. 31.
Norme e direttive

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASTEA, la norma SN 592000 VSA-ASTEA/APSLI e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

-
- Art. 32.
Danni alle opere comunali** Ogni eventuale danno che potesse derivare alla canalizzazione comunale, malgrado l'adempimento delle impartite prescrizioni, è a completo carico del privato. Restano pure riservati gli eventuali diritti dei terzi.
- Art. 33.
Eliminazione impianti difettosi** Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.
- Art. 34.
Contravvenzioni**
1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC.
 2. L'ammontare massimo della multa è di Fr. 500.--.
 3. Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.
- Art. 35.
Notifica al Cantone** Il Municipio notifica al Dipartimento cantonale competente ogni violazione della legislazione contro l'inquinamento delle acque.
- Art. 36.
Provvedimenti coattivi**
1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
 2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
 3. Per rimuovere un esistente inquinamento, o prevenire uno incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.
- Art. 37.
Rimedi e diritti** Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC e della LPamm, riservate le norme speciali.

Art. 38. Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio
Entrata in vigore 1997, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 39. Il presente regolamento abroga
Abrogazioni e riserve a) il regolamento del 1° gennaio 1986
b) ogni disposizione in contrasto con esso.

Sono in ogni caso riservate le disposizioni delle leggi cantonali e federali in materia.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 dicembre 1996.

Approvato il 19 giugno 1997, dalla Sezione degli enti locali (Inc. no. 114-RE-4817)